

L.R. 18 luglio 2017, n. 15: *"Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012, n. 2 del 2017 e n. 4 del 2017"* - Oggetto assembleare n. 4753/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 11 luglio 2017**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

relativa al **Progetto di legge regionale recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017"**

Il Progetto di Legge regionale è composto da quattro articoli

Analisi degli articoli

L'articolo 1 esplicita l'obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale attraverso l'abrogazione espressa di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

L'articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3). Su tutte le disposizioni normative che si vanno ad abrogare (contenute nell'elenco allegato al progetto) è stata verificata la non sussistenza di capitoli finanziati.

L'articolo 3 prevede al comma 1 l'eliminazione delle parole <<fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative previste per i comportamenti sopradescritti>> dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"). La previsione è volta a coordinare il testo vigente della lr 11/2012 con la modifica operata successivamente con legge regionale n. 2 del 2017. Essa pertanto non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione.

Il comma 2 introduce una modifica all'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2017 al fine di sostituire il riferimento al Bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018 con il corretto

riferimento al triennio 2017-2019. Si tratta di correzione di mero errore materiale.

L'articolo 4 introduce delle modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017, necessarie per correggere degli errori materiali derivanti dall'aver erroneamente previsto dei riferimenti al Bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018 invece che al triennio 2017-2019. Come nell'articolo precedente, anche in questo caso si tratta di correzione di meri errori materiali.